

VERBALE DI ACCORDO

In data 27.5.97 si sono incontrati:

la FILCAMS CGIL regionale Toscana nelle persone di Luciano Nacinovich, Dalida Angelini e Sergio Pestelli;

la FISASCAT CISL regionale Toscana nelle persone di Antonio Michelagnoli, Alberto Cavalloni, Angelo Candido e Simone Ponziani;


La UILTUCS UIL regionale Toscana nelle persone di Bruno Bettocchi, Alberto Mario Rovini, Silvio Cerù e Ernesto Lombardo;

e la Direzione del personale di Esselunga nelle persone di Renzo Fossati, Lorenzo Morelli e Sandro Spadoni.


Le parti, a seguito delle verifiche effettuate dalle OO.SS. sopra menzionate, hanno convenuto di trasformare l'Ipotesi di Accordo Integrativo Regionale Esselunga Toscana del 7.4.97 in **Accordo Integrativo Regionale Esselunga Toscana** con l'integrazione evidenziata in corsivo a pag. 4 del testo dell'Ipotesi suddetta che, così modificata, si allega.

L'Accordo pertanto con la sottoscrizione del presente verbale diviene a tutti gli effetti operativo.


per ESSELUNGA
Renzo Fossati


.....


per le OO.SS. Reg.li
FILCAMS - CGIL
Sergio Pestelli


.....


Lorenzo Morelli


.....


Sandro Spadoni


.....

FISASCAT CISL
Antonio Michelagnoli


.....

UILTUCS UIL
Bruno Bettocchi


.....

IPOTESI DI ACCORDO

In data 7 aprile 1997 presso l'Hotel Alexander di Firenze si sono incontrati:

la FILCAMS CGIL regionale della Toscana nelle persone di Luciano Nacinovich, Dalida Angelini e Sergio Pestelli;

la FISASCAT CISL regionale Toscana nelle persone di Antonio Michelagnoli, Alberto Cavalloni, Angelo Candido e Simone Ponziani;

la UILTUCS UIL regionale della Toscana nelle persone di Bruno Bettocchi, Alberto Mario Rovini, Silvio Cerù e Ernesto Lombardo;

unitamente ad una rappresentanza dei delegati dei lavoratori composta dai Sigg.: Sandra Focacci, Rita Magni, Massimo Tedesco, Sergio Padula e Francesco Del Duca;

e la direzione del personale di Esselunga nelle persone di Renzo Fossati, Giovanni Pozzi, Sandro Spadoni, Lorenzo Morelli e Giovanni Ceriani,

ed hanno convenuto quanto segue ad integrazione e modifica della regolamentazione collettiva aziendale in vigore per la regione Toscana:

Handwritten signatures:

Renzo Fossati
Giovanni Ceriani
Sandro Spadoni
Lorenzo Morelli
Giovanni Pozzi
Bruno Bettocchi
Alberto Mario Rovini
Silvio Cerù
Ernesto Lombardo
Sandra Focacci
Rita Magni
Massimo Tedesco
Sergio Padula
Francesco Del Duca

Orario di lavoro per i negozi ed il centro distribuzione dell'Osmannoro

Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art 31 Seconda Parte del CCNL 3/11/94, le parti confermano che, ad eccezione del personale occupato negli uffici, l'articolazione dell'orario medio settimanale di ore 37,30, è realizzato anche attraverso l'utilizzo delle 56 ore di permessi di cui all'art.68, terzo comma, Seconda parte, e delle ulteriori 16 ore di cui al successivo quarto comma dell'art.68, Seconda Parte.

Ribadiscono altresì che l'orario settimanale di lavoro effettivo definito dall'ultimo comma dell'art.31, Seconda Parte, del CCNL citato è di 36 ore settimanali in quanto sono previste, all'interno dell'articolazione dell'orario settimanale di cui al comma precedente, delle pause retribuite di 1 ora e 30 minuti settimanali per il personale che opera su turni.

Resta fermo quanto previsto dai precedenti accordi in materia per il personale che opera a orario spezzato (10' + 10').

Passaro
Carlucci
M. C.
F. S.

A

Zellari
F. S.

B

A
SE
AM

P

Ferie, ex festività abolite e permessi retribuiti

Si conviene che le ex festività abolite dal combinato disposto della legge 5/3/1977, n.54, e del D.P.R. 28/12/1985, n.792, considerate giornate di ferie aggiuntive dal CIA 14/1/78 (recepito dal CIA 19/3/85), a decorrere dall'1/1/1997, verranno considerate come 32 ore di permesso retribuito così come previsto dal primo comma dell'art. 68 del CCNL 3/11/94 e normate secondo le modalità previste dallo stesso articolo

L'istituto delle ferie verrà disciplinato per tutti i dipendenti secondo le modalità previste dall'art. 69 dello stesso CCNL (ventisei giorni lavorativi su sei giorni settimanali)

Per i dipendenti che beneficiano delle ferie aggiuntive, le stesse verranno considerate come ore di permesso retribuito individuale e normate secondo le modalità previste dall'art. 68 del CCNL 3/11/94 con le quantità sotto indicate:

a- per i dipendenti che beneficiano di quattro giornate di ferie aggiuntive, in sostituzione delle stesse verranno riconosciute 21 ore e 20 minuti di permesso retribuito;

b- per i dipendenti che beneficiano di due giornate di ferie aggiuntive, in sostituzione delle stesse verranno riconosciute 8 ore di permesso retribuito.

Per i dipendenti non compresi nei punti a) e b) del presente articolo che, in funzione dell'accordo 25/1/1992 fruiscono delle 56 ore di permesso retribuito previsto dal capitolo "Orario di lavoro per il personale del Centro di Distribuzione di Osmannoro - Personale in forza alla data del 30/6/91", tali permessi retribuiti verranno portati a 50 ore e 40 minuti.

Però
L. Bucci
M. C. C.
M. C. C.
F. C. C.

A

3


B. C. C.
L. Bucci
M. C. C.
F. C. C.

10/1/97

F

Per il personale che non beneficia di trattamenti aggiuntivi, una quota pari a ore 5 e 20 minuti delle 32 ore previste dal primo comma del presente articolo sarà assorbita nel caso in cui i futuri CCNL dovessero prevedere la riduzione dell'orario settimanale dalle 38 alle 37 ore e 30 minuti, prevedendone l'assorbimento.

I permessi di cui al presente articolo saranno fruiti a giornata intera o anche con le stesse modalità previste per la fruizione dei giorni di ferie.





Nota a verbale

Resta impregiudicata per tutti l'assorbibilità, qualora venga prevista dai futuri CCNL, delle ore di cui al primo comma dell'articolo "Ferie, ex festività" abolite e permessi retribuiti", nonché dei trattamenti aziendali di favore in materia di permessi, riduzione orario, ferie, con ulteriori permessi che la contrattazione nazionale dovesse concedere e/o con riduzione di orario sotto il limite delle ore 37,30 settimanali.

Nota a verbale

L'azienda si dichiara disponibile a ripristinare negli uffici la situazione, in tema di orario di lavoro, antecedente il 1/1/1996, (ripristino di 40 ore di lavoro settimanali e dei trattamenti individuali che ciascuno godeva al 31/12/95).



Nota a verbale

Fermo restando quanto previsto al TITOLO X Ferie del CCNL 3/11/94, seconda parte, per esigenze di carattere amministrative ed al fine di contribuire ad una maggior chiarezza nell'esposizione delle spettanze individuali, si conviene che l'esposizione della spettanza delle ferie sul cedolino paga del dipendente verrà espressa in ore. Di conseguenza lo scarico delle ferie godute verrà effettuato sommando le ore relative alle giornate di ferie fruiti, calcolate secondo le modalità previste al capitolo Quota oraria della retribuzione e modalità di calcolo di istituti vari per il calcolo delle ore di assenza retribuita dal lavoro. In applicazione di quanto sopra, si stabilisce che le ventisei giornate di ferie previste dal CCNL, verranno trasformate in 173 ore.

Renzo G...
...
...
...

A
A

De Am...
...

...
...
...

Quota oraria della retribuzione e modalità di calcolo di istituti vari

A seguito dell'approfondimento tecnico effettuato, le parti confermano:

- la validità delle modalità di calcolo vigenti per quanto riguarda le "ore aggiuntive" (cfr. CIA 1985 art. Orario di lavoro, confermando la validità del divisore convenzionale uguale a 173) e le "ore straordinarie" (confermando la validità del divisore convenzionale previsto dal CCNL uguale a 168);
- che le ore di assenza non retribuita dal lavoro a qualunque causa sia essa da attribuire sono conteggiate moltiplicando il valore dell'assenza effettiva per il coefficiente risultante dal rapporto tra le 40 ore e le 37 ore e 30 minuti settimanali (1,06666667), moltiplicate per la quota oraria della retribuzione ottenuta dividendo la retribuzione mensile per 173,333 (divisore convenzionale mensile riferito a 40 ore settimanali);
- che le ore di assenza retribuita dal lavoro a qualunque causa sia essa da attribuire sono conteggiate moltiplicando il valore dell'assenza effettiva per il coefficiente risultante dal rapporto tra le 40 ore e le 37 ore e 30 minuti settimanali (1,06666667).

Quanto sopra non modifica la situazione in essere al momento della sottoscrizione del presente accordo.

Per il Local
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

6

Per il
[Signature]

[Signature] [Signature]
[Signature]

L'azienda è altresì impegnata nella revisione del programma per l'elaborazione delle paghe con riferimento specifico ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale.

Al fine di rendere di più facile lettura il prospetto paga mensile ed in applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente, la retribuzione di tali dipendenti verrà erogata in misura fissa mensile e riproporzionata in base all'entità della prestazione lavorativa.

In caso di coincidenza della prestazione lavorativa con un giorno di festività infrasettimanale, nessuna decurtazione verrà effettuata sulla retribuzione per l'assenza dal lavoro in tale giorno. Nel caso in cui la festività infrasettimanale cada in un giorno non previsto come lavorativo dal contratto individuale di lavoro, nulla verrà corrisposto.

Piero Soudi
Piero Soudi
Piero Soudi
Piero Soudi

Fully
Betini
Betini
Betini

Piero Soudi

Piero Soudi

Piero Soudi

Elemento retributivo aziendale consolidato

Le parti convengono che, a partire dall' 1/4/1997, il salario aziendale per i dipendenti nuovi assunti, sarà di lire 180.000 (centottantamila) mensili lorde per il 4° livello full-time, riparametrate per tutti gli altri livelli come da tabella allegata denominata "Retribuzione Aziendale".

Tale importo sarà riconosciuto dopo 24 mesi di anzianità di servizio.

Per il personale assunto dall' 1/4/1997 al 31/7/2000 tale importo sarà riconosciuto dopo 36 mesi di servizio.

Con il riconoscimento di tale importo si intendono assorbite le quote retributive riconosciute dalla contrattazione integrativa aziendale pregressa, nonché gli automatismi dei livelli annuali non previsti dal CCNL vigente.

La tabella allegata denominata "Retribuzione Aziendale" riepiloga la nuova situazione retributiva ed i nuovi livelli dei dipendenti.

Per i dipendenti già in forza e che percepiscono a tutt'oggi un retribuzione aziendale di importo superiore a quanto risultante dal riconoscimento del nuovo salario aziendale, verrà riconosciuto un assegno ad personam del valore indicato nella tabella allegata denominata "Assegno ad personam di livello"

Per i dipendenti già in forza e che percepiscono a tutt'oggi un retribuzione aziendale di importo inferiore a quanto risultante dal riconoscimento del nuovo salario aziendale, verrà assorbito dall'eventuale assegno ad personam attualmente percepito l'importo indicato nella tabella allegata denominata "Assegno ad personam di livello" al rigo "Importo da assorbire"

Rena. Louche
Gian Carlo
Cattelli
F. S. - P.

8

B. M.
F. M.



Salario variabile

Le parti stabiliscono di istituire, a decorrere dall'1/1/1997 un nuovo meccanismo di salario variabile che preveda una erogazione economica per i dipendenti a fronte di risultati economici per l'Azienda, secondo quanto previsto dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

Nella definizione di erogazioni salariali correlate a dei meccanismi legati a parametri di produttività, le parti convengono che, per il periodo di durata del vigente accordo, si farà riferimento ad elementi relativi ai risultati ottenuti dall'Azienda nella regione Toscana.

I parametri stabiliti si riferiscono a

- a) vendite al metro quadro,
- b) dispersioni inventariali dei reparti denominati DRO e GEM.

A) Vendite al metro quadro

Nel caso in cui le vendite annue per metro quadro raggiungano gli obiettivi stabiliti, verranno riconosciute ad ogni dipendente le somme esposte nella tabella sotto indicata:

vendite per metro quadro al netto dell'inflazione

da	a	lire
0	20.000.000	zero
20.000.001	28.000.000	250.000
28.000.001	36.000.000	500.000
36.000.001	oltre	1.000.000

Però, Salsi
Luigi Cenni
Roberto
Fabio

9
[Signature]

Fellini
[Signature]

[Signature]
[Signature]

B) Dispersioni inventariali dei reparti DRO e GEM

Nel caso in cui il rapporto tra le dispersioni inventariali dei reparti DRO e GEM e le vendite degli stessi reparti raggiungano gli obiettivi stabiliti, verranno riconosciute ad ogni dipendente le somme esposte nella tabella sotto indicata:

rapporto percentuale

da	a	lire
0	0,30	1.000.000
0,31	0,50	500.000
0,51	1,20	250.000
1,21	oltre	zero

Gli importi sopra indicati verranno erogati annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dei dati stessi.

Tale importo verrà riconosciuto al solo personale in forza, con contratto a tempo indeterminato o di formazione e lavoro, al momento della sua erogazione.

Per i lavoratori assunti nel corso del periodo di riferimento il premio verrà riproporzionato in base ai mesi di servizio prestato.

Nel caso di assenza dal lavoro, tale premio verrà corrisposto in misura proporzionale ai giorni di servizio prestato. A questo fine vengono equiparate a presenza al lavoro le sole assenze per ferie, festività infrasettimanali e permessi di all'art.68 del CCNL 3/11/1994.

Gli importi erogati in virtù del presente articolo si intendono esclusi dal T.F.R. ai sensi dell'art.2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n.297, nonché dalla retribuzione normale e di fatto di cui agli artt. 113 e 115 del CCNL 3/11/1994 e da ogni altro tipo di ricalcolo retributivo.

*Ferraro, Leri
Lupi, Amis
M. Valle
F. -*

10

[Signature]

*Bellini
F. -*

Nota a verbale

Le parti convengono che, nel caso in cui gli importi sopra definiti non potranno beneficiare della 'decontribuzione' prevista nell'accordo 23 luglio 1993, e previsti dal disegno di legge attualmente in esame, gli stessi verranno riproporzionati tenendo conto del maggior carico aziendale.

Steno
Amici
Alfieri
F. S.

A
R

Bellini
F. S.
F. S.
F. S.
F. S.
F. S.

Una tantum

Al solo personale in forza, con contratto a tempo indeterminato o di formazione e lavoro, alla data dell' 1/4/1997, verrà erogata una somma una tantum per l'importo di lire 500.000.

Per i lavoratori assunti nel corso dell'anno 1996 nonché per il personale che sia rimasto assente dal lavoro nello stesso anno per motivi per i quali non è previsto alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro derivante da obblighi di legge o di contratto, tale importo verrà riproporzionato in relazione ai mesi interi di servizio prestato

L'importo erogato in virtù del presente articolo si intende escluso dal T.F.R. ai sensi dell'art.2120 c.c. come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n.297, nonché dalla retribuzione normale e di fatto di cui agli artt. 113 e 115 del CCNL 3/11/1994 e da ogni altro tipo di ricalcolo retributivo.

Dee e Audi
Fun Am
Stall
Fab. Jh

St

St

St

St

St

St

Organizzazione del lavoro

Con riferimento a quanto previsto dal CIA 25/1/1992 al capitolo "Modalità di applicazione dell'orario di lavoro per il personale occupato nei reparti di vendita non a libero servizio", le parti convengono di individuare come tali anche i reparti del settore "fresco" e cioè Carne, Frutta e Verdura, Latticini e Salumi

Ciò premesso qualora l'azienda intenda estendere l'organizzazione del lavoro prevista dal CIA 92 per i reparti di Gastronomia agli altri reparti non a libero servizio, allo scopo di dar luogo al previsto confronto preventivo, si adotterà la seguente procedura

L'azienda comunicherà il proprio progetto per i negozi e reparti interessati e l'organizzazione del lavoro che intende adottare. Gli incontri verranno calendarizzati e si darà luogo al confronto che avrà per oggetto le modalità degli orari e gli organici necessari. Il confronto, finalizzato al raggiungimento dell'accordo si svilupperà a livello dei singoli negozi tra le rappresentanze sindacali e la direzione. Qualora entro un periodo di giorni 10 non si raggiunga un accordo il confronto proseguirà con la partecipazione delle strutture territoriali per un periodo anch'esso di giorni 10. In ultima istanza, in caso di mancato accordo, le parti firmatarie, a livello regionale esamineranno lo stato del confronto per tentarne la soluzione entro 10 giorni o riprendere la libertà di azione.

Le parti inoltre riconfermano quanto previsto dal CIA 25/1/1992 al capitolo "Distribuzione orario di lavoro negozi" e convengono senz'altro sulla necessità di adeguare gli orari di lavoro in relazione alle opportunità consentite dalle Amministrazioni locali in materia di orari di apertura al pubblico.

Ricco Jare
Juan Carr
Alfredo
Fab.

13

[Signature]

Felice
Jury
[Signature]
[Signature]

Relazioni sindacali

Le parti ribadiscono quanto già affermato nei precedenti accordi in materia di relazioni sindacali, con particolare riferimento alle previsioni in materia di diritti di informazione.

Ciò premesso si conviene quanto segue:

- 1) l'Azienda, a richiesta, fornirà annualmente, per ogni unità produttiva, ad ognuna delle Segreterie Regionali delle OO.SS., per quanto di competenza, l'elenco del personale che risulterà al momento aver conferito delega sindacale all'organizzazione;
- 2) l'Azienda, a richiesta, fornirà annualmente, ad ognuna delle Segreterie Regionali delle OO.SS., i dati relativi al monte ore residuo dei permessi sindacali per ogni CDA/RSA/RSU;
- 3) a partire dall' 1/4/1997 per l'espletamento dell'attività sindacale necessaria al coinvolgimento delle OO.SS., viene reso annualmente disponibile un esonero retribuito dal lavoro pari a 3 mesi per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

La titolarità della richiesta delle ore di cui sopra spetta alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di distacco le OO.SS. comunicheranno all'Azienda le persone ed i relativi periodi del distacco stesso;

- 4) a partire dall' 1/1/97 le ore di assemblea di cui al CIA 9.7.74 vengono ridefinite in numero 14 ore annue.

Renzo Tosi
Luigi C...
...
...

[Signature]
14

Bellini
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Nota a verbale

Le parti convengono di attribuire al Comitato di Osservazione Regionale previsto dal CIA 25.1.92 al capitolo "Relazioni e diritti sindacali" l'esame dei temi relativi a:

- salute e sicurezza;
- pari opportunità;
- verifica andamento premio di produttività;
- illustrazione modalita' di calcolo istituti vari;
- modalita' di esercizio del diritto di assemblea.

Franco Lodi
Luigi Cusi
Michele
Fabio
Piero

A
V
P

Zelmini
Luzzi
Sato

AM

P

Nota a verbale

Resta inteso che ogni trattamento economico-normativo previsto dal presente accordo, per quanto riguarda il personale occupato con un rapporto di lavoro a tempo parziale, è da intendersi attribuito secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa contrattuale.

Dichiarazione delle parti

Con quanto previsto nel presente accordo si ritiene definito e risolto ogni problema normativo ed economico relativo a orario di lavoro, ferie, festività e permessi per riduzione orario, previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale o derivanti da accordi scritti o verbali, usi o consuetudini, ivi comprese le modalità di calcolo vigenti in azienda.

Paolo Senni
Giovanni Cenni
Alf. Vella

F. Senni
G. Cenni

A.
A.
A.

B. Senni
G. Cenni

A.

A.

A.

Durata

Il presente accordo, valevole per tutto il territorio della Toscana, scade il 31/12/2000.

Le parti convengono di considerare tutte le parti del presente accordo inscindibili ed essenziali. Il mancato rispetto di una di esse, comporta la decadenza del presente accordo.

Letto, firmato e sottoscritto.

Renzo Toschi
Franco Amari
Alfredo
Giovanni

Bruno Bellini
Antonio
Roberto
Stocci
Roberto

Tabella		Retribuzione Aziendale									
Livello	QU	1	2	3	4	5	6	65	65	65	
Minimo tabellare	1.614.967	1.454.761	1.258.382	1.075.567				930.221	840.429	754.514	65
Integrazione minimo tabellare											
Contingenza	1.046.308	1.040.778	1.031.140	1.022.162				1.015.026	1.010.619	1.006.395	1.002
Differenza contingenza											
Assegno provinciale:											
PRATO e Firenze	14.000	14.000	14.000	14.000							
Lucca	4.000	4.000	4.000	4.000				14.000	14.000	14.000	14
Pistoia	4.000	4.000	4.000	4.000				4.000	4.000	4.000	4
Arezzo	4.000	4.000	4.000	4.000				4.000	4.000	4.000	4
Massa	4.000	4.000	4.000	4.000				4.000	4.000	4.000	4
Premio aziendale	301.250	281.250	242.500	207.500				180.000	162.500	146.250	125
Premio produttività 1											
Premio produttività 2											
Indennità funzione	250.000										

Tabella		Assegno ad personam di livello									
Livello	QU	1	2	3	4E	4S	4	5	6	6	
	0	0	0	11.027	49.354	40.370	25.219	36.802	29.332	37.7	
Livello	QU	1	2								
Importo da assorbire	16.222	9.023	1.507								

VERBALE DI ACCORDO

In data 27.5.97 si sono incontrati:

la FILCAMS CGIL regionale Toscana nelle persone di Luciano Nacinovich, Dalida Angelini e Sergio Pestelli;

la FISASCAT CISL regionale Toscana nelle persone di Antonio Michelagnoli, Alberto Cavalloni, Angelo Candido e Simone Ponziani;

La UILTUCS UIL regionale Toscana nelle persone di Bruno Bettocchi, Alberto Mario Rovini, Silvio Cerù e Ernesto Lombardo;

e la Direzione del personale di Esselunga nelle persone di Renzo Fossati, Lorenzo Morelli e Sandro Spadoni.


Le parti, a seguito delle verifiche effettuate dalle OO.SS. sopra menzionate, hanno convenuto di trasformare l'Ipotesi di Accordo Integrativo Regionale Esselunga Toscana del 7.4.97 in Accordo Integrativo Regionale Esselunga Toscana con l'integrazione evidenziata in corsivo a pag. 4 del testo dell'Ipotesi suddetta che, così modificata, si allega.

L'Accordo pertanto con la sottoscrizione del presente verbale diviene a tutti gli effetti operativo.


per ESSELUNGA
Renzo Fossati


.....


per le OO.SS. Reg.li
FILCAMS - CGIL
Sergio Pestelli


.....


Lorenzo Morelli


.....


Sandro Spadoni


.....

FISASCAT CISL
Antonio Michelagnoli


.....

UILTUCS UIL
Bruno Bettocchi


.....